

Gentile Cliente,

in riferimento all'ordinanza Ordinanza 642 del 29.02.2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che ha ritenuto **lo stato di emergenza** verificatosi sul territorio nazionale, relativo al rischio epidemiologico connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID – 19), **causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile**, la

BANCA CENTROPADANA

ha ritenuto **di procedere unilateralmente alla sospensione dell'addebito dell'intera rata scaduta nel mese di marzo 2020 del finanziamento da Lei/Voi stipulato**

Per effetto della sospensione, la durata del finanziamento è prolungata di un periodo pari a quello della sospensione stessa e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari mantengono la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al finanziamento;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa intrapresa a Suo favore, si rimanda agli avvisi presenti nell'apposita sezione del sito della banca oppure esposti presso le filiali.

Banca Centropadana Credito Cooperativo